



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITA' TECNICHE di cui al decreto legislativo 31.03.2023, n. 36.

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 250 del 08 OTTOBRE 2024

Proposta di regolamento INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Finalità e destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 – disciplina delle varianti
- Art. 10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 – Attività del personale dirigente

- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei

tempi di esecuzione

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al precedente comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici ed al presente Regolamento.

Art. 2

Finalità e destinatari

1. La finalità del presente regolamento è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, soprattutto, il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica senza ricorso a professionisti esterni;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione senza ricorso a professionisti esterni;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico senza ricorso a professionisti esterni;
- i collaboratori dei suddetti soggetti individuati con atto del dirigente come previsto al successivo articolo 3, comma 1.

4. Nel caso in cui l'allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) sia abrogato e sostituito, ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, dovrà farsi diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. Con proprio atto/apposita comunicazione il dirigente/responsabile competente individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, ma soprattutto ad evitare il ricorso a professionisti esterni.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo atto/apposita comunicazione è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel atto/apposita comunicazione assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata dal dirigente sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata;
 - b) lavori privi di attività progettuale e lavori di importo inferiore ad euro 20.000,00;
 - c) i servizi di importo inferiore ai 30.000,00 Euro al netto dell'iva;
 - d) i servizi di importo tra i 30.001,00 e 500.000,00 euro al netto dell'iva, per i quali non sussiste una motivata necessità di nomina di un DEC
 - e) forniture sotto i 500.000,00 Euro al netto dell'iva;
 - f) le forniture relative alle utenze (es. acqua, luce , gas);
 - g) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) a termini dell'art. 56 del medesimo;
 - h) i lavori in amministrazione diretta;
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi qualunque sovra incentivazione o doppio beneficio in materia per singolo lavoratore.

Art. 6

Centrali di committenza/stazione unica appaltante

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/stazione unica appaltante, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 10% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento e sarà distribuito secondo le ripartizioni da indicarsi con atto del dirigente del settore competente.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale/s.u.a. che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale/s.u.a. è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale e viene liquidata contestualmente agli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 Graduazione della misura incentivante.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

Lavori	
per importi da 20.000,00 fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.000,01 (importo al punto precedente) alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,2 %

2. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. C del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo

delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co 13 del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	35%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili dei procedimenti amministrativi e addetti alla gestione tecnico-amministrativa- finanziaria dell'intervento	10%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle alternative progettuali senza ricorso a professionisti esterni	10%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara -	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Collaudo statico senza ricorso a professionisti esterni	2%
Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione	4%
Totale	100%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) non sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, della misura incentivante, è così graduata:

Servizi	
da euro 30.000,00 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

Forniture	
Acquisto di beni superiore ad € 500.000,00	percentuale del 1,0%

2. Gli incentivi per gli appalti di servizi e per i contratti di fornitura sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto agli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14.al D.Lgs. 36/2023.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	35%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-finanziaria dell'intervento	25%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione dell'esecuzione e collaboratori senza ricorso a professionisti esterni	15%
Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) non sono corrispondentemente riparametrate.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate

all'incentivazione delle attività tecniche previste non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrate le restanti da effettuare, ma vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 7.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo al RUP e ai collaboratori formalmente individuati è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per cause indipendenti dall'attività svolta da RUP e collaboratori.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale (di più elevata responsabilità e con maggiori poteri) attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art 15 Attività del personale dirigente

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo quanto previsto da diversa normativa.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, le quote da distribuire agli stessi sono quantificate nella misura della corrispondente aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste *ex lege*, da quelle previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice e quando si siano applicate le penali previste dal Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di un quinto.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo originario e l'aumento del costo non sia conseguente a cause *ex lege*, da quelle derivanti da varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore) o da prescrizioni di Enti Terzi, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al, se individuato, sarà corrisposto un incentivo ridotto di un terzo.

3. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato l'incentivo verrà ridotto di un quinto.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di un terzo.

Art.17

Liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è trasmessa dal RUP al Dirigente competente, e deve essere accompagnata da una relazione del RUP per consentire l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi, delle specifiche attività svolte dai dipendenti, del rispetto dei termini nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, di eventuali inadempimenti.

2. La relazione contiene l'importo dell'incentivo da liquidare e la scheda di ripartizione tra i collaboratori. La relazione non è necessaria qualora il RUP coincida con il Dirigente e quest'ultimo la ritenga non necessaria.

3. La liquidazione avviene con le seguenti modalità:

→ per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP per la fase progettuale, l'incentivo potrà essere liquidato una volta appaltati i lavori, i servizi o le forniture;

→ per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l'incentivo potrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore.

Art. 18

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti soggetti al Codice a norma dell'art. 226 del D.Lgs. 36/2026 e s.m.i.

2. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoghi che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

3. Il presente regolamento trova applicazione anche agli appalti di lavori, servizi e forniture avviati prima della sua adozione, a condizione che gli importi relativi agli incentivi tecnici siano stati regolarmente accantonati nei rispettivi quadri economici ed ancora disponibili.

4. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Regolamenti", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

5. Sono da intendersi automaticamente recepite ed integralmente acquisite al presente
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la
specifica materia.

FAC-SIMILE

RELAZIONE PER INCENTIVI ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023
AI SENSI ART. 18 REGOLAMENTO

INTERVENTO:

PIANO TRIENNALE:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:

IMPORTO TOTALE INCENTIVO:

VARIAZIONI DI BILANCIO PER INCREMENTO PER EURO (*se relazione fase esecutiva*), importo totale al netto ribasso d'asta euro

DETERMINA AGGIUDICAZIONE LAVORI:

DETERMINA MODIFICA ART. 120 (*se relazione fase esecutiva*):

Sintetica descrizione:

- dell'attività svolta,
- delle verifiche,
- della validazione,
- dello svolgimento della gara e delle verifiche contrattuali svolte,
- andamento dei lavori ed eventuali penali da ritardo comminate e le sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti,
- tempi di contratto e tempi effettivi.

Allegati:

- determina di aggiudicazione dei lavori
- scheda gruppo di lavoro approvata (motivando eventuali modifiche avvenute, es. nuova assunzione, cambio mansione, ecc...)
- scheda ripartizione incentivi

Il RUP
(firma)